

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 121/40/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, in data 17/06/2009, ha accolto il ricorso presentato da Ca. Gi. avverso l'avviso d'accertamento n. R2Q01A100174/2008, emesso dall'AGENZIA delle ENTRATE UFFICIO di VIGEVANO ai fini IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE e COMUNALE all'IRPEF, IRAP, IVA e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, unitamente a sanzioni ed interessi, anno d'imposta 2003. L'avviso d'accertamento ha tratto origine dalle risultanze del Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto in data 26/03/2008 dalla Guardia di Finanza (GDF) Tenenza di Vigevano, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza Compagnia di Olgiate Comasco, la quale in data 31/05/2007 aveva intrapreso l'attività di verifica fiscale nei confronti della Eurogam S.r.l., destinataria di fatture emesse da tre soggetti risultati coinvolti nelle cosiddette "frodi carosello" all'IVA sugli scambi intracomunitari. In particolare quest'ultima ditta avrebbe emesso sette fatture elencate nel PVC e nell'avviso d'accertamento menzionato nei confronti del ricorrente per operazioni inesistenti, il totale imponibile delle quali ammonta ad € 90.866,66. L'Agenzia delle Entrate citata ha proceduto al recupero dei costi relativi alle suddette fatture, in quanto ritenuti indebitamente detratti ex artt. 38 e 41 bis, d.p.r. 600/1973 ed art. 54, d.p.r. 633/1972, nonché in base alle disposizioni del d.lgs. 446/1997. La Commissione adita, tenuto conto delle tesi difensive esposte in diritto e nel merito dal contribuente, nonché della documentazione probante l'infondatezza dei rilievi dell'Ufficio, ha accolto le doglianze del ricorrente.

In data 14/10/2010 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia ha presentato atto d'appello, eccependo in particolare che l'operato del fornitore Eurogam S.r.l. " ... non poteva non essere noto ai soggetti operanti nel medesimo settore tra i quali vi era il Ca.... "; l'appellante cita la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte Suprema di Cassazione a sé favorevole e conferma la fondatezza del proprio operato ; chiede la riforma della Sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali.

In data 19/09/2011 il contribuente, rappresentato e difeso dal rag. Maurizio Fadda, ha presentato controdeduzioni, formulando molteplici e precise contestazioni in diritto e nel merito, nonché citando pronunce giurisprudenziali contrarie alle argomentazioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della Sentenza di primo grado e rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'atto d'appello è infondato per i seguenti motivi.

La Commissione rileva che i rapporti intrapresi tra la Eurogam S.r.l. ed altri soggetti terzi, coinvolti in operazioni fraudolenti, sono estranei alla presente causa e per di più riguardano annualità diverse da quella in accertamento. In base alla documentazione fornita dal contribuente le autovetture acquistate dalla Eurogam S.r.l. sono state pagate puntualmente con assegni bancari, le cui copie sono state già prodotte in sede di primo grado di giudizio ; la contabilizzazione e registrazione dei documenti ricevuti dalla suddetta società fornitrice autovetture, acquistate e successivamente vendute dall'appellato, risultano correttamente effettuate. Quindi nulla depone a favore delle tesi sostenute dall'Ufficio, il quale, tra l'altro, nella presente sede pone l'accento sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (06/07/2006, cause riunite C-439/04, C-440/04 Axel Kittel) e della Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 17377/2009 a favore dei propri assunti. Va precisato che quanto alla statuizione della Corte di Giustizia UE, la stessa non è stata consolidata da altri pronunciamenti, che possano rendere consolidata la giurisprudenza al riguardo, come preteso dall'appellante, ma trattasi di pronuncia concernente una fattispecie peculiare. E' chiaro che il contribuente debba prestare la massima diligenza nel proprio

operare, ma non è ammissibile pretendere che lo stesso si spinga ad effettuare indagini, per appurare la correttezza del proprio fornitore e men che meno di soggetti terzi, aventi rapporti con il medesimo fornitore, risultati coinvolti in "frodi carosello", comunque al di fuori del rapporto intrattenuto dall'appellato con la Eurogam S.r.l., stante la vigenza di molteplici normative contrarie a detto comportamento preteso. Quanto all'affermazione esposta in narrativa circa la notorietà del comportamento della società fornitrice, si rileva che le operazioni intraprese iniziate e concluse, nonché contabilizzate e registrate correttamente nel rispetto della legalità certamente non inducono a pensare a comportamenti fraudolenti tenuti dalla fornitrice stessa. Inoltre non è provato il coinvolgimento del contribuente in operazioni illegittime, in quanto l'appellato ha tenuto rapporti commerciali regolari e corretti e le operazioni poste in essere risultano reali e non fittizie, relativamente a beni mobili iscritti nei pubblici registri, il cui commercio fa parte dell'attività svolta dal contribuente. Anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18710/2005, n. 19353/2006, n. 17377/2009, n. 8132/2011) risulta a favore delle tesi sostenute dall'appellato. Pertanto l'operato dell'Ufficio non è legittimo ex artt. 38 e 41 bis, d.p.r. 600/1073, nonché ex art. 54, d.p.r. 633/1972 e neppure secondo le disposizioni del d.lgs. 446/1997, non avendo l'organo accertatore dimostrato la fondatezza dei propri assunti.

Ogni altra deduzione trova assorbenza nelle motivazioni esposte. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Respinge l'appello. Spese processuali, liquidate in € 1.000,00, onnicomprensive, a carico dell'Agenzia delle Entrate soccombente.